

SINDACATO DEI LAVORATORI INTERCATEGORIALE

SdL intercategoriale

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il SINDACATO DEI LAVORATORI INTERCATEGORIALE (denominato in forma abbreviata SdL intercategoriale) è il Sindacato nel quale si organizzano tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque dipendenti in Italia, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato, pensionati o disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettano lo Statuto.

SdL è organizzato in strutture intercategoriali a livello nazionale e territoriale ed operativamente si può articolare anche in comparti, settori e categorie.

SdL può rappresentare lavoratori, singolarmente e/o collettivamente, che gli conferiscano delega e, su delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Provinciale o del Coordinamento Nazionale, può sottoscrivere, per i livelli competenti, patti federativi e/o di consultazione con organizzazioni sindacali a sé omogenee ed a carattere territoriale, nazionale o internazionale, nella salvaguardia della reciproca autonomia.

SdL non ha fini di lucro.

Il Sindacato ha sede nazionale a Fiumicino (Roma), Via Giovanni Cena 29.

Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI

I principi e gli scopi di SdL, sono indicati nell'atto costitutivo del sindacato che è parte integrante del presente Statuto.

Art. 3 - ISCRIZIONI E ADESIONI

SdL è aperto a tutti i lavoratori, ai pensionati ed ai disoccupati. La qualifica di associato si acquisisce all'atto dell'iscrizione ad SdL. La tessera d'iscrizione è rilasciata dalla struttura nazionale e distribuita da quella provinciale. L'iscritto:

- ha il diritto, nell'ambito sindacale, all'assistenza ed alla tutela di SdL; di partecipare alla vita sindacale e alla formazione delle decisioni; di esprimere liberamente il proprio pensiero e la propria critica; ha altresì il diritto di informazione e diffusione delle idee;
- ha il dovere di versare, nelle forme previste da contratti e leggi in materia, o in altre forme di adesione indipendenti dal rapporto amministrativo con il datore di lavoro, la quota associativa mensile; di cooperare al maggiore e migliore incremento e sviluppo politico-sindacale – organizzativo - associazionistico di SdL; in generale di osservare le norme del presente Statuto;
- è esonerato dal versamento delle quote mensili se disoccupato, per assenza causata da obblighi di leva o richiamo militare o da aspettativa per motivi di salute o privata;
- perde la qualifica di associato per espulsione, dimissioni, morosità, quando non sia provocato da cause di forza maggiore.

In caso di interruzione dell'adesione non si possono adottare azioni di rivalsa sulle quote versate o sul patrimonio.

Art. 4 - ELEGGIBILITA'

Potranno assumere cariche a livello aziendale, provinciale, regionale, coloro che risulteranno iscritti ad SdL almeno 6 (sei) mesi prima della relativa elezione, fatta salva l'eventuale costituzione di nuove strutture aziendali ed il caso di lavoratori assunti da meno di 12 mesi.

Potranno assumere cariche a livello di Comparto e Nazionale coloro che risulteranno iscritti ad SdL almeno 1 anno prima della relativa elezione, fatta salva l'eventuale costituzione di nuove strutture aziendali.

I precedenti principi non si applicano nel caso di ingresso in SdL di altre organizzazioni sindacali


Ogni carica sindacale è revocabile su richiesta del 50% + 1 dei componenti dell'organismo che l'ha designata.

Art. 5 - MAGGIORANZE E MINORANZE

In SdL, nel massimo rispetto della democrazia, le minoranze sono garantite nella formazione delle politiche sindacali e dei gruppi dirigenti in maniera proporzionale. Le riunioni degli organi direttivi potranno essere convocate in via straordinaria qualora richiesto da 1/4 dei componenti degli organismi stessi.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA'

L'autonomia di SdL è garantita anche attraverso le seguenti incompatibilità con le cariche elettive degli organismi ai vari livelli:



- appartenenza a Consigli di Amministrazione, con esclusione di quelli dei servizi promossi da SdL e di quelli di iniziative sociali, previdenziali e sanitarie;
- appartenenza a organi esecutivi di partiti o organizzazioni politiche;
- assunzione, tramite elezioni, di qualsiasi carica pubblica; in questo caso l'interessato dovrà chiedere all'organismo d'appartenenza la sospensione della carica ricoperta al momento della candidatura alle elezioni alle quali concorre e potrà chiedere la reintegrazione al medesimo, in caso di non elezione o al cessare della carica pubblica, fatte salve eventuali altre decisioni assunte in sede congressuale se svoltosi in detto periodo;
- l'appartenenza, solo per gli organi esecutivi, in commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili;
- l'appartenenza alla qualifica di dirigente aziendale.

Eventuali deroghe al presente articolo, potranno essere assunte dal Coordinamento competente con deliberazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I vari livelli organizzativi del SdL si strutturano a livello aziendale, territoriale (provinciale – regionale – nazionale) e operativamente a livello di comparto (settore – categoria).

A livello Territoriale:

Il SdL Provinciale è competente su tutto il territorio della provincia.

Il SdL Regionale coordina le strutture SdL Provinciali e le politiche dei comparti nei confronti delle istituzioni regionali.

Il SdL Nazionale è competente su tutto il territorio nazionale ed è articolato nelle strutture SdL. Regionali e Provinciali.

Gli organismi SdL non prevedono funzionari a tempo indeterminato. L'uso dei distacchi e dei permessi sindacali è limitato e sottoposto alla valutazione dei rispettivi ambiti organizzativi e di rappresentanza.

Art. 8 - ORGANISMI

Gli Organismi SdL sono i seguenti:

1. di carattere deliberativo:

- a) Congresso Nazionale e Provinciale Intercategoriale
- b) Assemblea Nazionale e Provinciale Intercategoriale
- c) Coordinamento Provinciale e Nazionale Intercategoriale

2. di carattere esecutivo:

- a) Segreteria Nazionale Intercategoriale
- b) Segreteria Regionale Intercategoriale
- c) Segreteria Provinciale Intercategoriale

3. di controllo amministrativo e di Garanzia:

- a) Collegio di Garanzia Nazionale
- b) Collegi di Garanzia territoriali

Art. 9 - CONGRESSO NAZIONALE INTERCATEGORIALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo di direzione di SdL provvisto di tutti i poteri deliberanti. Definisce gli indirizzi generali del sindacato.

I suoi compiti sono:

1. definire gli orientamenti e le scelte e fissare gli obiettivi delle politiche generali del Sindacato, ai quali sono vincolate le proprie articolazioni territoriali e di Comparto;
2. eleggere il Coordinamento Nazionale Intercategoriale;
3. deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sui regolamenti con la maggioranza qualificata dei 3/5;
4. approvare la relazione del Collegio di Garanzia sull'attività di bilancio del mandato congressuale.

Il Congresso è convocato, di norma, ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Coordinamento Nazionale Intercategoriale con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti o richiesta da almeno 1/4 dei coordinamenti provinciali o da 1/4 degli iscritti o dall'Assemblea Nazionale, come previsto dal successivo articolo 11.

Il Congresso delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti dei delegati salvo i casi specifici per i quali è prevista una maggioranza qualificata.

Lo scioglimento dell'organizzazione è adottata con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei voti degli aventi diritto.

La validità del Congresso è determinata quando è presente il 50%+1 dei delegati.



Il congresso si svolge per delegati in numero proporzionale agli iscritti fissato al momento della indizione, operando una correzione di tale principio in favore delle realtà meno numerose e quindi tenendo conto e valorizzando, anche in termini numerici, la presenza di tutte le realtà del sindacato. Le modalità numeriche relative alla correzione da apportare al sistema proporzionale sono previste all'interno di uno specifico Regolamento Elettorale che sarà allegato al Regolamento Interno.

I congressi provinciali eleggono i delegati al congresso nazionale, nel rispetto delle proporzioni numeriche esistenti a livello provinciale e tra gli iscritti ai vari comparti/settori in base ai criteri dettati dal Regolamento Elettorale.

Art. 10 - ASSEMBLEA NAZIONALE INTERCATEGORIALE

L'Assemblea Nazionale è convocata su richiesta del Coordinamento Nazionale SdL o da almeno 1/4 dei coordinamenti provinciali o da almeno 2 Coordinamenti Nazionali di Comparto con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Nazionale riveste funzione consultiva su aspetti di notevole importanza e di verifica del mandato congressuale.



Nel caso essa giudicasse negativamente l'operato della dirigenza sindacale (Coordinamento e/o Segreteria Nazionale), potrà richiedere l'effettuazione di un Congresso Straordinario con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto. E' composta dagli stessi delegati eletti all'ultimo Congresso Nazionale. La sostituzione di eventuali componenti mancanti sarà effettuata tenendo conto della provenienza e dell'eventuale appartenenza ad un documento congressuale del delegato da sostituire.

Art. 11- COORDINAMENTO NAZIONALE INTERCATEGORIALE

Il Coordinamento Nazionale Intercategoriale è il massimo organo deliberante del Sindacato tra un Congresso e l'altro ed attua gli indirizzi decisi dal Congresso.

Il Coordinamento è presieduto dal Coordinatore Nazionale o, in sua assenza, da un Segretario componente della Segreteria Nazionale all'uopo delegato dalla Segreteria stessa.

Il Coordinamento rappresenta il giusto equilibrio di rappresentanza dell'intero sindacato, nel quadro di un progetto generale comune basato sulla solidarietà tra lavoratori.

Il numero massimo dei componenti il Coordinamento Nazionale è di 51.

I membri del Coordinamento saranno per 1/3+1 eletti dai delegati di ogni singolo Comparto, con una rappresentanza paritaria di ogni Comparto presente nel Sindacato, per il restante eletti direttamente dal Congresso Nazionale Intercategoriale. All'interno dei Comparti, se possibile dal punto di vista numerico, si assicurerà la presenza dei singoli settori.

In ogni caso si dovrà tener conto delle percentuali di consenso degli eventuali documenti congressuali.

Il Coordinamento Nazionale potrà eventualmente ampliare il numero dei componenti effettivi a 57 (+ 6) nel caso di adesioni di nuove realtà significative e/o di incrementi numerici molto consistenti delle realtà lavorative già presenti. Il suddetto ampliamento del numero dei componenti del Coordinamento Nazionale sarà preso in considerazione ogni 6 mesi.

Sono compiti del Coordinamento :

- a) attuare i mandati congressuali, definendo e deliberando sulla politica sindacale del Sindacato, su eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali e su rivendicazioni e piattaforme contrattuali nazionali che non riguardano singoli Comparti - settori - categorie;
- b) verificare periodicamente i risultati conseguiti a fronte degli obiettivi fissati;
- c) eleggere il Coordinatore Nazionale e la Segreteria Nazionale, il Collegio di Garanzia e decidere sull'adesione o sulla costituzione di nuove strutture sindacali settoriali e/o territoriali e sull'ampliamento del numero dei membri del Coordinamento Nazionale;
- d) emanare il Regolamento Interno ed il Regolamento Congressuale;
- e) indire l'Assemblea Nazionale;
- f) definire e deliberare i programmi organizzativi, formativi ed informativi, la determinazione della quota sindacale di pertinenza, l'ammontare e la destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali, la verifica periodica e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra le diverse strutture territoriali del Sindacato, la costituzione di Gruppi di lavoro o Commissioni di Lavoro interne al sindacato, eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali;
- g) deliberare rispetto ad iniziative che possono implicare ripercussioni e responsabilità penali e/o civili per l'organizzazione, su iniziative che possono recare grave ed evidente danno alla credibilità pubblica dell'organizzazione e rispetto a comportamenti di struttura e/o di singoli membri che rivestono cariche all'interno dell'organizzazione, che contrastino con lo Statuto o con norme e/o regolamenti interni all'organizzazione. Nei confronti di tali delibere può essere proposto ricorso al Collegio di Garanzia.

Il Coordinamento Nazionale può esprimere giudizi non vincolanti e consigli su tutti gli aspetti non compresi nel precedente elenco ed in particolare rispetto alle seguenti tematiche:

- azioni di lotta che riguardano singoli Comparti e/o settori e/o aziende;
- piattaforme contrattuali, vertenze, accordi e politiche intersindacali di singoli Comparti e/o realtà contrattuali;
- problemi ed iniziative riguardanti l'autonomia delle singole articolazioni del sindacato e che non interferiscono in modo evidente e sostanziale con interessi di altre aree dell'organizzazione o di SdL in generale e/o che non impegnino l'intero sindacato.

Il Coordinamento potrà stabilire di costituire Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e quant'altro ritenuto necessario per la tutela, l'assistenza, i servizi, l'elevazione culturale e per il tempo libero dei lavoratori, dei pensionati, dei loro familiari nonché dei disoccupati e degli inoccupati. In tal caso il Coordinamento Nazionale provvederà alla nomina dei relativi organismi dirigenti e, qualora ritenuto necessario, alla stesura degli Statuti. Queste istituzioni hanno l'obbligo di presentare al Coordinamento, al quale partecipano con ruolo consultivo tramite un proprio rappresentante, una relazione annuale sull'attività svolta e sulla situazione economica e patrimoniale.

Il Coordinamento delibera le sostituzioni dei propri membri dimissionari o decaduti su proposta dell'organo che li ha eletti, purché non superino nel corso del mandato il 50% del totale dei membri. In caso di superamento di tale percentuale si dovrà provvedere all'indizione del Congresso.

Il Coordinamento delibera sulle sostituzioni dei membri dimissionari o decaduti del Collegio di Garanzia.

Il Coordinamento è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno ogni quattro mesi. Può essere convocato anche da almeno 1/3 dei componenti del Coordinamento Nazionale o da almeno 1/4 dei Coordinamenti provinciali o delle Segreterie regionali.

Le deliberazioni del Coordinamento sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le situazioni per le quali è prevista la maggioranza qualificata.

Il Coordinamento è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.


I membri del Coordinamento decadono dal mandato dopo tre assenze ingiustificate.

Ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di lavoro del Coordinamento Nazionale sono previste dal Regolamento interno.

Art. 12 - SEGRETERIA NAZIONALE INTERCATEGORIALE

La Segreteria Nazionale di Coordinamento è eletta dal Coordinamento Nazionale Intercategoriale al suo interno. E' organo collegiale esecutivo e provvede all'attuazione delle delibere del Coordinamento Nazionale Intercategoriale, traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative.

La Segreteria Nazionale è composta al massimo da undici (11) membri, compreso il Coordinatore Nazionale, il quale è quindi membro effettivo della Segreteria Nazionale.



I componenti della Segreteria Nazionale sono eletti dai componenti il Coordinamento Nazionale appartenenti al singolo Comparto nella misura di uno (1) per ogni Comparto. Gli ulteriori componenti sono eletti dal Coordinamento Nazionale SdL tenendo conto della rappresentatività dei singoli Comparti della composizione territoriale e delle competenze necessarie ad espletare il mandato e gli obiettivi definiti dal congresso. In ogni caso si dovrà tener conto delle percentuali di consenso degli eventuali documenti congressuali. L'elezione dei componenti nominati dal Coordinamento Nazionale SdL si effettua comunque a prescindere dall'appartenenza alle singole realtà lavorative e quindi ogni componente il Coordinamento può votare per qualsiasi candidato. Il Coordinatore Nazionale è eletto dal Coordinamento Nazionale tra i componenti della Segreteria Nazionale di Coordinamento a maggioranza non inferiore al 50%+1 degli aventi diritto al voto presenti. Rappresenta il sindacato nei confronti di tutti gli interlocutori politici e sociali e delle controparti.

Il Coordinamento Nazionale SdL elegge un massimo di due Vice Coordinatori Nazionali tra i componenti della Segreteria Nazionale. La rappresentanza legale di SdL di fronte a terzi ed in giudizio su tutte le materie è attribuita disgiuntamente al Coordinatore Nazionale e ai due Vice Coordinatori Nazionali.

La Segreteria è collegiale e si riunisce su convocazione del Coordinatore Nazionale oppure, in caso di impedimento, dal Vice Coordinatore Nazionale se eletto, o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

La Segreteria attua le decisioni del Coordinamento Nazionale, assicura la direzione quotidiana delle attività del Sindacato a livello nazionale, assicura i rapporti con le altre strutture sindacali e le loro articolazioni su questioni di rilevanza nazionale, coordina le varie strutture del sindacato nelle vertenze e nella contrattazione, mantiene contatti permanenti con le strutture periferiche, promuove le pubblicazioni sindacali a livello nazionale, provvede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi e le attività di SdL a livello nazionale, delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d'urgenza.

Tra una sessione e l'altra del Coordinamento Nazionale, la Segreteria Nazionale può assumere iniziativa politica, sempre nell'ambito del mandato congressuale e dello Statuto, ma mai in contrasto con precedenti decisioni del Coordinamento Nazionale.

La Segreteria rappresenta SdL a livello internazionale in tutti i rapporti bilaterali con le organizzazioni sindacali internazionali. Potrà, pertanto, partecipare ad organismi internazionali.

La Segreteria ha la tutela del patrimonio ed amministra i fondi nazionali rendendone conto al Coordinamento.

La Segreteria presenta al Coordinamento i bilanci del Sindacato, per la loro valutazione e approvazione.

Il Coordinatore Nazionale, i Vice Coordinatori Nazionali eletti possono rimanere in carica per un massimo di un mandato congressuale. I membri di Segreteria possono rimanere in carica per due mandati congressuali. Il Congresso Nazionale, in sede di svolgimento, potrà decidere un'eventuale proroga di un mandato, adottando una deliberazione che abbia conseguito la maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati con diritto al voto.

Ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di lavoro della Segreteria Nazionale sono previste dal Regolamento Interno.

Art. 13 – STRUTTURE DI COMPARTO, DI SETTORE E DI CATEGORIA

Al fine di dare operatività e favorire lo sviluppo dell'azione sindacale che si articola nei comparti (insieme di più settori contrattuali omogenei) o settori e di valorizzare il protagonismo diretto dei lavoratori, a partire dal proprio comparto o settore lavorativo o categoria, sono previste strutture operative che vengono riportate nel Regolamento Interno.

Art. 14 - FORME ORGANIZZATIVE PARTECIPATIVE

In relazione a condizioni lavorative, vertenziali e contrattuali particolarmente difficili anche nel rapporto tra strutture sindacali e i lavoratori, le strutture interessate Nazionali e territoriali possono adottare forme organizzative finalizzate a realizzare la massima partecipazione e informazione dei lavoratori.

Art. 15 - SdL REGIONALE

SdL Regionale ha il compito di coordinare la politica sindacale ed organizzativa delle strutture provinciali e di comparto nell'ambito regionale.

SdL Regionale coordina le Strutture SdL provinciali che saranno, comunque, rappresentate nell'ambito dei suoi organismi regionali. Sono organi operativi di SdL Regionale:

- 1) la Segreteria Regionale;
- 2) il Coordinatore della Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale intercategoriale è costituita dai Coordinatori delle Segreterie provinciali. Ha compiti di coordinamento e raccordo in ordine alle materie di competenza regionale. In accordo con le Segreterie provinciali esistenti sul territorio regionale ha inoltre il compito di sviluppo di SdL nelle province in cui l'organizzazione è assente. Nomina al proprio interno un Coordinatore.

All'interno della Segreteria Regionale oltre alla presenza di tutti i Coordinatori delle Segreterie Provinciali dovrà essere prevista quella di un rappresentante per ogni comparto, ove esistente, eletto dai coordinatori provinciali dello stesso comparto. All'interno dei Comparti, se possibile dal punto di vista numerico, si assicurerà la presenza dei singoli settori.

Art. 16 - SdL PROVINCIALE

SdL Provinciale ha il compito di attuare e dirigere la politica sindacale ed organizzativa nell'ambito provinciale attraverso il coordinamento provinciale, composto da delegati espressi dalle strutture aziendali e da essi sostituibili in qualsiasi momento.

SdL Provinciale coordina le strutture aziendali e territoriali che saranno comunque rappresentate nell'ambito dei suoi organismi provinciali.



SdL Provinciale rappresenta l'organismo territoriale locale del sindacato nazionale.

La rappresentanza legale SdL Provinciale di fronte a terzi ed in giudizio su tutte le materie è attribuita disgiuntamente a ciascuno dei componenti della Segreteria Provinciale Intercategoriale.

Sono organi direttivi del Sindacato Provinciale intercategoriale:

1. il Congresso Provinciale;
2. l'Assemblea Provinciale;
3. il Coordinamento Provinciale.

Sono organi esecutivi del Sindacato Provinciale intercategoriale:



1. la Segreteria Provinciale;
2. il Coordinatore della Segreteria Provinciale.

E' inoltre organo Provinciale di controllo amministrativo e di Garanzia il Collegio di Garanzia.

Il Congresso Provinciale si svolge, di norma, ogni quattro anni precedendo il Congresso Nazionale, ed è convocato dal Coordinamento provinciale.

Il Congresso si prepara e si svolge sulla base del Regolamento stabilito ed approvato dal Coordinamento Provinciale, che dovrà tenere conto delle norme contenute nel Regolamento Congressuale Nazionale.

I congressi provinciali eleggono i delegati al congresso nazionale, nel rispetto delle proporzioni numeriche esistenti a livello provinciale e tra gli iscritti ai vari comparti corrette in base ai criteri dettati dal Regolamento Interno.

L'Assemblea Provinciale intercategoriale è il massimo organismo deliberante territoriale dopo il Congresso. E' convocata come attivo generale degli iscritti o - in base alle dimensioni - come attivo delle strutture aziendali sul territorio, ogni sei mesi dal Coordinamento Provinciale e può essere convocata straordinariamente dal 10% degli iscritti alla struttura provinciale.

Il Coordinamento Provinciale intercategoriale ha, su scala provinciale, gli stessi compiti e funzioni del Coordinamento Nazionale ed elegge la Segreteria Provinciale ed il Coordinatore della Segreteria stessa.

Il Coordinatore della Segreteria Provinciale è eletto tra i componenti della Segreteria.

Il Coordinamento provinciale intercategoriale può organizzare al proprio interno commissioni e/o gruppi di lavoro cui vengono affidate le responsabilità di specifici progetti e/o attività.

La Segreteria provvede all'esecuzione delle delibere del Coordinamento Provinciale, traducendo in indirizzi operativi le politiche sociali, contrattuali, organizzative e amministrative.

Art. 17 - COORDINAMENTO AZIENDALE E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

In sintonia con i principi fondativi che valorizzano la partecipazione diretta dei lavoratori alla definizione delle politiche sindacali, delle forme di lotta, delle rivendicazioni la struttura aziendale è formata da tutti gli iscritti del singolo sito produttivo, azienda o amministrazione, è l'ambito decisionale del sindacato a livello aziendale, elegge la propria struttura di coordinamento di cui fanno parte gli eletti nella RSU o nella RSA e indica i propri rappresentanti nel coordinamento provinciale e nelle strutture di comparto, ha la piena titolarità della contrattazione aziendale in sintonia con gli orientamenti di comparto e intercategoriale, favorisce la partecipazione degli iscritti alle scelte sindacali e adotta gli strumenti più opportuni per la informazione costante dei lavoratori, organizza la partecipazione all'elezione delle RSU o l'elezione delle RSA.

Le articolazioni e le modalità di funzionamento delle strutture aziendali sono previste nell'ambito del Regolamento Interno.

Art. 18 - LA CASA DEL LAVORO E DEI DIRITTI

La Casa del Lavoro e dei Diritti è la struttura territoriale che può essere organizzata presso le sedi SdL alla cui attività concorrono tutti gli iscritti del territorio.

La Casa del Lavoro e dei Diritti se organizzata sul territorio, potrà operare anche attraverso la fornitura di servizi di assistenza sociali e legali, la difesa e la lotta per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori, dei settori popolari, dei pensionati/e, delle donne, dei giovani in cerca di occupazione, degli immigrati/e, degli strati più deboli della popolazione, promuovendo e coordinando le iniziative necessarie a tali fini.

Le Case del Lavoro e dei Diritti saranno organizzate, per scelta dall'assemblea provinciale intercategoriale, sulla base di un regolamento da essa approvato determinando, altresì, il finanziamento attraverso la destinazione di contribuzioni fisse prelevate dalle quote sindacali.

TITOLO III - NORME DISCIPLINARI

Art. 19 - NORME DISCIPLINARI

Gli iscritti si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti e ad operare secondo le linee programmatiche decise dai Congressi.

L'iscritto che manchi ai propri doveri e commetta atti che danneggino moralmente e materialmente il Sindacato incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni disciplinari:


- a) la censura scritta;
- b) la destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
- c) la sospensione fino ad un massimo di sei mesi della qualità di iscritto;
- d) l'espulsione dall'organizzazione.

L'organo deputato a deliberare le sanzioni disciplinari è il Coordinamento intercategoriale territoriale competente. In attesa del giudizio disciplinare, sia di primo grado sia ricorsuale, in casi di particolare gravità, il Coordinamento competente potrà procedere alla sospensione cautelativa dell'interessato, su proposta della Segreteria territorialmente competente.

In caso di mancato intervento per qualsiasi motivo del Coordinamento competente, potrà intervenire quello di livello immediatamente superiore su richiesta dei soggetti interessati.

Art. 20 - RICORSI

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso scritto al Collegio di Garanzia territoriale che decide, sentite le parti interessate, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente ed all'organo interessato. La decisione del Collegio dei Proviviri territoriale è definitiva, ad eccezione dell'eventuale configurazione di una discriminazione di qualsiasi genere nei confronti del soggetto giudicato che potrà, in questo caso, ricorrere al Collegio di Garanzia Nazionale che decide, in via definitiva, nei successivi trenta giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente ed agli organi interessati.



Art. 21 - IL COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia competente territorialmente è l'organo che valuta e decide sugli eventuali ricorsi presentati dagli interessati, a seguito di decisione di provvedimenti disciplinari, singoli o collettivi, adottati dal Coordinamento competente.

Il Collegio di Garanzia territorialmente competente, ha il compito di verificare periodicamente l'amministrazione e gli atti contabili delle entrate e delle uscite. Esso ha anche il compito ispettivo, previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

Si compone di cinque membri, dei quali due supplenti, invitati collegialmente alle riunioni.

Il Collegio di Garanzia territoriale è eletto dal Coordinamento competente. Il Collegio di Garanzia Nazionale è eletto dal Coordinamento Nazionale. Le elezioni avvengono con voto palese a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il Collegio di Garanzia elegge, al suo interno e in apposita riunione, il Presidente ed il Segretario. Le sue riunioni non sono pubbliche; esso ha l'obbligo di redigere regolare verbale di ogni riunione e di ascoltare le parti interessate al giudizio, che potranno presentare anche memoria scritta. Il Collegio di Garanzia ha l'obbligo di comunicare per iscritto al ricorrente ed all'organo interessato, le decisioni adottate.

In caso di dimissioni o di decadenza dei suoi membri, il Coordinamento competente provvederà alle necessarie sostituzioni nonché, qualora le dimissioni o la decadenza interessassero tre membri su cinque, alla elezione di un nuovo Collegio.

Il Presidente del Collegio di Garanzia può partecipare al Coordinamento corrispondente con diritto di parola e non di voto.

La carica di membro del Collegio di Garanzia è incompatibile con quella di componente di Coordinamento ai vari livelli dell'organizzazione.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 22 - FINANZIAMENTO

Il finanziamento di SdL si realizza con la contribuzione volontaria dei lavoratori, attraverso le quote sindacali con trattenuta mensile in busta paga o altre forme di adesione indipendenti dal rapporto amministrativo con i datori di lavoro definite a seguito delle circostanze normative sia contrattuali sia legislative.

Le eventuali ulteriori esigenze finanziarie si potranno soddisfare mediante contributi volontari e sottoscrizioni.

Le obbligazioni contratte in nome e per conto del sindacato sono soddisfatte con tale fondo comune.

Con apposito regolamento il Coordinamento Nazionale Intercategoriale regola la gestione finanziaria nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- Fissazione di una cifra minima nazionale per il valore della quota tessera che il lavoratore iscritto versa, sotto la quale nessuna struttura può andare;
- Fissazione di una quota minima per iscritto da corrispondere al nazionale intercategoriale ed ai livelli territoriali;
- La certezza di finanziamento alla struttura nazionale intercategoriale contemperandola con la necessaria funzionalità decentrata, attribuendo al tesoriere nazionale poteri di intervento nell'ambito delle sue competenze, qualora vi siano situazioni provinciali e/o di comparto che presentano problemi legati alla gestione finanziaria o che non versino regolarmente i contributi dovuti alla struttura nazionale;
- L'utilizzo delle risorse economiche derivanti dal tesseramento per il funzionamento delle strutture territoriali, di quelle operative di comparto, di settore ed aziendali di cui all'art. 13 a tutti i livelli.

Il regolamento deve perseguire una progressiva integrazione dei vari sistemi amministrativi esistenti nelle organizzazioni che hanno dato vita ad SdL

A livello nazionale SdL costituisce un Fondo di Solidarietà, contribuendo alla tutela delle prerogative sindacali attualmente patrimonio delle strutture territoriali e dei rappresentanti, oltreché forme di sostegno economico nei confronti dei lavoratori licenziati e/o perseguiti sui luoghi di lavoro per attività direttamente connesse all'azione sindacale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio SdL è costituito :




- a) dalle quote versate dagli iscritti;
- b) dal fondo di solidarietà;
- c) da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquisiti in seguito a economie di amministrazione;
- d) da beni mobili e immobili che eventualmente potranno essere acquistati e/o pervenire al sindacato per disposizioni testamentarie o donazioni;
- e) da contributi o sovvenzioni di Enti pubblici o privati che, per qualsiasi titolo, pervengano all'associazione e siano accolti dal Coordinamento Nazionale Intercategoriale, precludendo qualsiasi tentativo di condizionamento esterno;
- f) da somme che siano realizzate attraverso la produzione editoriale o frutto delle iniziative culturali e sindacali dell'Associazione medesima;
- g) da ogni altro cespite, situazione o rapporto avente valore patrimoniale già facente capo ai singoli soggetti costituenti.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Locazioni e contratti di qualsiasi natura devono essere stipulati tassativamente a nome e per conto del sindacato.

Art. 24 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 22 e 23, le strutture SdL (Livello Nazionale, Strutture Regionali, Strutture Provinciali, di Comparto/settore) sono amministrativamente autonome e costituiscono dei propri fondi e patrimoni (derivanti dalle quote parte delle trattenute sindacali, ecc.), che devono essere resi autosufficienti rispetto ai loro compiti e finalità. La struttura nazionale SdL ha la facoltà, qualora vi siano motivate ragioni e tramite il corrispondente Collegio di Garanzia - che per l'occasione assume un ruolo ispettivo - di esercitare sulla struttura di livello inferiore un controllo amministrativo, teso ad accertare regolarità ed efficacia della gestione con lo scopo di uniformare i migliori metodi amministrativi.



Art. 25 – RENDICONTO ECONOMICO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico dovrà essere predisposto entro il 30 aprile di ogni anno dal Tesoriere Nazionale. Il rendiconto economico annuale, accompagnato dalla relazione del Collegio di Garanzia, sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione del Coordinamento competente.

Il Congresso Nazionale, in sede di svolgimento, esaminerà il rendiconto economico e la relazione del Collegio di Garanzia, inerenti al periodo di mandato che, di norma, è di quattro anni.

Art. 26 - IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Coordinamento Nazionale Intercategoriale per l'amministrazione corrente del flusso finanziario del sindacato e la cura della contabilità e sotto il controllo del Coordinamento Nazionale. Il Tesoriere Nazionale ha facoltà di aprire e gestire presso un istituto bancario il conto corrente del Coordinamento Nazionale e di delegare i Tesorieri competenti a livello territoriale e di Comparto, all'apertura ed alla gestione di conti correnti presso istituti bancari. Il Tesoriere Nazionale redige obbligatoriamente ogni anno il rendiconto economico finanziario che la Segreteria Nazionale di Coordinamento sottopone all'approvazione del Coordinamento Nazionale entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Ogni iscritto ha il diritto di prendere visione ed ottenere fotocopie del bilancio nazionale.

Le ulteriori modalità e specifiche competenze del Tesoriere Nazionale sono regolate dal Regolamento Interno.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27 - SIMBOLO

Il Sindacato dei Lavoratori **assume** il simbolo allegato al presente statuto.

Art. 28 - REGOLAMENTO INTERNO NAZIONALE

Il Regolamento Interno regola la vita interna di SdL

Esso è redatto e modificabile, con la maggioranza qualificata dei 3/5 degli aventi diritto a voto, dal Coordinamento Nazionale Intercategoriale.

Art. 29 - SCIoglimento DI SdL

Per deliberare sullo scioglimento del sindacato è indispensabile il pronunciamento di un apposito congresso straordinario con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti). In caso di scioglimento, il congresso straordinario delibera con la stessa maggioranza suddetta sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'istituendo organismo di controllo di cui all'ART. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n° 662.

Art. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle normative legislative in materia.

Art. 31 - NORME FINALI TRANSITORIE

- Il 1° Congresso SdL si svolgerà entro tre anni dal Congresso Fondativo.

- Per quanto riguarda tutte le norme riguardanti lo svolgimento del 1° Congresso, il Coordinamento Nazionale Intercategoriale SdL applicherà le regole e le modalità previste nel presente Statuto, con ulteriori modifiche, se necessarie: conseguentemente provvederà a tutte le decisioni da adottare.

- Sino allo svolgimento del 1° Congresso SdL il Coordinamento Nazionale Intercategoriale SdL sarà composto di 49 membri. Il Coordinamento Nazionale SdL potrà decidere di aumentare il numero dei componenti il Coordinamento Nazionale nel caso di adesioni di ulteriori nuove realtà significative nella misura massima di 6 rappresentanti complessivi.

- Sino allo svolgimento del 1° Congresso SdL la Segreteria Nazionale SdL sarà composta di 11 membri. Il Coordinamento Nazionale SdL eleggerà poi collegialmente il Coordinatore Nazionale tra i componenti della Segreteria Nazionale.

- Sino allo svolgimento del 1° Congresso SdL gli strumenti/organi dei singoli Comparti e delle strutture territoriali previsti dal presente Statuto saranno applicati progressivamente. Rispetto ai Comparti, i tempi e le modalità di applicazione di tali norme saranno decisi dal Coordinamento Nazionale SdL.

A livello provinciale, le strutture provinciali delle organizzazioni sindacali costituenti l'SdL si integrano, dando vita al Coordinamento Provinciale dell'SdL. Le strutture dirigenti ed esecutive elette dal Coordinamento Provinciale dovranno garantire la presenza di componenti provenienti dalle organizzazioni sindacali costituenti l'SdL provinciale, sulla base del numero degli iscritti, dei comparti e di eventuali minoranze evidenziatesi nei congressi costituenti. Tale norma relativa alla costituzione delle strutture provinciali avrà validità per 12 mesi. Entro tale periodo si dovranno svolgere i congressi provinciali con le modalità previste dallo Statuto.

- Sino allo svolgimento del 1° Congresso SdL gli aspetti economici saranno gestiti dal Coordinamento Nazionale SdL ed applicati gradualmente contemperando le esigenze di carattere nazionale con quelle territoriali e di comparto preesistenti.

- Per un (1) anno dallo svolgimento del Congresso fondativo sarà possibile mantenere il precedente simbolo di organizzazione vicino a quello SdL in qualsiasi tipo di comunicazione.

- Sino allo svolgimento del 1° Congresso SdL il Coordinamento Nazionale Intercategoriale potrà stipulare specifici Patti Federativi con altre Organizzazioni Sindacali, finalizzati alla verifica di una eventuale confluenza nel SdL Tali Patti Federativi potranno prevedere anche una partecipazione di rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale alle strutture SdL, quali invitati permanenti.

- Sino allo svolgimento del 1° Congresso SdL il Coordinamento Nazionale e la Segreteria Nazionale SdL provvederanno ad applicare il presente Statuto, a verificarne l'efficacia e a registrarne le eventuali carenze, per poi presentare un'ampia ed articolata relazione, comprensiva delle eventuali proposte di modifica al Coordinamento, al 1° Congresso Nazionale alla scadenza dei tre anni di vigenza.

